

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

ISTANZA DI ACCESSO - LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART.14 – TER DELLA LEGGE 3/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE LEGGE N. 176
DEL 18 DICEMBRE 2020

Art.7 Bis - Procedure Familiari

Giudice Delegato	Dott.ssa	RIMONDINI	Antonella
Debitori	Sig.	RIMONDI	Claudio (deceduto e de cuius)
	Sig.	RIMONDI	Mauro
	Sig.	RIMONDI	Valentino
Gestore della Crisi	Dott.ssa	SANTAGADA	Laura
Advisor	Dott.	BATTISTINI	Gilberto
Legale del Debitore	Avv.	PACILIO	Giovanni

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

- Il Signor **RIMONDI Claudio** nato a San Pietro in Casale (BO) il 05/02/1945 e residente in Bologna Via Nicolò dell'Arca 44 (cf. RMNCLD45BO5I110I)
deceduto in data 10 Aprile 2022
(Doc. A – Certificato di Morte)
- Viene citato in tale domanda anche il **Rimondi Claudio** deceduto, nella sua qualifica di “de Cuius” in quanto i Figli , Mauro e Valentino ,ricorrenti nella Medesima procedura come meglio specificato di seguito hanno accettato l'eredità, con le attività e passività conseguenti, le quali sono messe a disposizione della procedura
(Doc .B – Denuncia Successione e domanda di Volture Catastali)

Chiese all' OCC/ODCEC di Bologna la nomina di un professionista in possesso dei requisiti



iscritto quale Gestore della Crisi presso il predetto Organismo, ciò al fine di accedere ad una delle procedure di cui alla predetta L. n. 3/2012 e, nello specifico, al Piano del Consumatore ex art.8 e seguenti della Legge n.3/2012 e successive modifiche;

Con istanza del 23 Febbraio 2021 ,ex art. 15, comma nove, della L. 3/2012 , presso il medesimo Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Bologna i Figli Sigg.

- 1) **RIMONDI Mauro** nato a Bologna il 26/08/1972 , Celibe , residente in Bologna Via Nicolò dell' Arca 44 (c.f. RMNMRA72M26A944S) lavoratore dipendente
- 2) **RIMONDI Valentino** nato a Bologna il 07/08/1967, separato residente in Imola (BO) Via 2 Giugno n.12 (c.f RMNVNT67M07A944J) lavoratore dipendente
- 3) **In proprio e quali soci illimitatamente responsabili** della SNC Termoidraulica di Rimondi Mauro e Valentino con sede in Bologna Via Nicolò Dell'Arca 44 (p.i-cf- 04334750371) Già iscritta al REA – con dichiarazione di cessazione attività comunicata alla Camera di Commercio di Bologna in data 28 Dicembre 2018 e definitivamente cancellata dal Registro delle Imprese in data 04/03/2021

hanno presentato medesima istanza di nomina di un Gestore della Crisi ai sensi della L.3/2012 Art. 14-Ter “**Liquidazione del Patrimonio**” di cui L.3/2012 all'Art. 7 Bis “ **Procedure Familiari**, e che pertanto per economia processuale è stata richiesta la nomina del medesimo Gestore della Crisi L'OCC /ODCEC di Bologna , nella persona del suo Referente Dott. BARBIERI Adolfo ha nominato la **Dott.ssa Laura SANTAGADA** con Studio in Via del Pratello n.9 (BO) Mail. laura@santagada.it Pec laura.santagada@pec.commercialisti.it Tel. 051 270345 per svolgere i compiti e le funzioni previste dalla normativa indicata., per entrambe le procedure, che in data 10 Maggio 2021 ha accettato

(All.n.1 Accettazione)



Che i Ricorrenti hanno inteso farsi rappresentare dall' **Avv. Giovanni Pacilio** (giusta procura in calce e allegata all'atto), Mail- giovanni.pacilio@studiolegalepacilio.it Pec – giovannipacilio@ordineavvocatibopec.it presso il cui Studio elegge domicilio in Via Sant'Isaia 27/2 Bologna

I ricorrenti , hanno inoltre inteso avvalersi, nella predisposizione della presente domanda, di farsi assistere da un Professionista di Fiducia nella persona del Dott. Gilberto Battistini Gestore della Crisi iscritto al n. 2.560 del registro Ministeriale e Dottore Commercialista dell'ODCEC di Bologna, Gestore della Crisi iscritto al n. 2602 Registro Ministeriale con studio in Bologna Via degli Scalini 8/2 – Tel /Fax 051 3316 37 Mail - battistini@studiobattistini.net Pec – gilberto.battistini@legalmail.it

PREMESSA

- In data 20 dicembre 2021 tramite l'Avv. Giovanni Pacilio depositava il ricorso al Tribunale di Bologna di proposta Piano del Consumatore ai sensi dell'Art.7, co. 1 della L.3/2012 così come modificata dalla L. 176/2020 del 18/12/2020
- Che il Tribunale iscriveva a ruolo il procedimento – Volontaria Giurisdizione – R.G.885/20121, ed in data 23/12/2020 assegnava il fascicolo al Giudice Dott.ssa RIMONDINI Antonella.
- Che in data 15/02/2022 l'Ill.mo Giudice Delegato, letto il ricorso del Rimondi Claudio in merito alla proposta di accesso al Piano del Consumatore, rilevava alcune criticità, invitando il Gestore della Crisi e l'Advisor a meglio chiarire e precisare le stesse, fissando l'Udienza per il giorno 10/03/2022
- Che il Gestore della Crisi Dott.ssa Laura Santagada e l'Advisor Dott. Gilberto Battistini depositavano nei termini le loro memorie.

All'udienza del giorno 10/03/2022, il Gestore della Crisi, e l'Advisor, recepivano



totalmente i suggerimenti dell.mo Giudice Delegato, e sentito il Debitore ritenevano opportuno modificare la Domanda di accesso alla procedura di Piano del Consumatore nel più idoneo procedimento di cui all'Art.14-ter L.3/2012 – Liquidazione del Patrimonio attraverso procedura familiare congiunta ai sensi dell'art.7 – Bis L.3/2012 così come modificata dalla L.176/2020 .

La domanda di Liquidazione del Patrimonio è proposta al Tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma uno, L. 3/2012 e deve essere corredata dalla documentazione di cui allo stesso 9, commi due e tre, L. n. 3/2012;

- 1) I Sigg. Raimondi Claudio (Deceduto e presente in questa procedura quale “ de cuius”) ed i figli Mauro e Valentino non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla predetta L.3/2012
- 2) La SNC Termoidraulica di Rimondi Mauro e Valentino, società cessata e cancellata dal registro delle imprese
- 3) Non hanno fatto ricorso, nei precedenti, cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da Sovraindebitamento ex L. 3/202 mediante Proposta di Accordo, Piano del Consumatore o Liquidazione del Patrimonio;
- 4) Risultano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

CONSIDERATO CHE

A) **Condizioni di ammissibilità**

Accanto all'Accordo di Composizione della Crisi e del Piano del Consumatore, la legge 3/2012 sul



sovraindebitamento prevede la Liquidazione del Patrimonio, che in via di prima approssimazione può essere assimilata al fallimento con alcuni suoi aspetti tipici, lo spossessamento, la creazione di una massa separata attiva destinata ai creditori concorsuali, ma con la nomina di un Liquidatore a cui comporta la formulazione dello stato passivo definitivo con la determinazione dei privilegi e diritti.

Nel formulato legislativo di cui alla Legge 3/2012 di cui all'art.14-ter nel determinare le condizioni di accesso previste, non vi è alcun riferimento all'attivo messo a disposizione, alla composizione della massa passiva, della tipologia della massa debitoria né a criteri di soddisfazione minima richiesta.

A quanto sopra si richiamano inoltre, la lettera b) del terzo comma dell'Art.14-ter che esclude dalla liquidazione i redditi, solo nei limiti di quanto occorra al mantenimento proprio ed ella propria famiglia, e l'Art. 14 quinquies comma 1, che non fa cenno ad altra ipotesi di inammissibilità,

se non alla condizione che il Debitore abbia fornito tutta la documentazione necessaria che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

A conferma di quanto sopra esposto, si evidenzia come “L’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni” non costituisca più requisito di accesso alla procedura di Liquidazione del Patrimonio, in quanto l’abrogazione implicita dell’Art.14 Quinquies comma 1, della L.3/2012 nella parte in cui prescriveva la verifica di tale presupposto, ad opera dell’Art.4-ter, comma 1, lett.l), del d.l. 28 ottobre 2020,n.137, convertito con modificazioni dalla L.18 dicembre 2020, n. 176, considerato in particolare che questa ultima disposizione ha sostituito l’Articolo 14-decies della L.3/2012 il cui comma 2 ora prevede che :

“ Il liquidatore, autorizzato dal Giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a fare dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”



Considerato che la nuova disciplina legislativa introduce inequivocabilmente la legittimazione del Liquidatore ad esercitare ex novo o a proseguire l'azione revocatoria ai sensi dell'Art. 2901 c.c, presuppone:

implicitamente l'irrilevanza, ai fini dell'accesso alla procedura degli atti compiuti dal Debitore in pregiudizio dei creditori

(Tribunale di Lecco R.G Sovr. N.17/2020 del 16/01/21 - Giudice Dott. Edmondo TOTA)

L'irrilevanza ai fini dell'accesso alla procedura si estende altresì alla “Meritevolezza” del Debitore, in quanto non pertinente alla procedura di all'Art. 14-Ter L.3/2012, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al Giudice esclusivamente di verificare la completezza della documentazione fornita idonea a ricostruire la situazione economico/finanziaria del Debitore

La meritevolezza di conseguenza non è requisito richiesto nella procedura di cui all'Art.14 -Ter e succ. modificazioni L.2/2012.

*avendo l'istante domandato di accedere alla procedura di liquidazione ex Art. 14-ter e ss. L.3/2012 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità **esclusivamente dismissiva** senza alcun elemento negoziale, non rilevando neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal Debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto successivo giudizio ex art.14-terdecies L.3/2012*

Tribunale di Rimini

R.G. 11/20121 del 12/08/21

Dott.ssa Rossi Silvia

Tali considerazioni, derivano dalla consapevolezza, che non vi sarà nessun alcun Vulnus per i creditori, poiché essi non avrebbero conseguito di meglio nell'esecuzione individuale.



Al contrario un più approfondito controllo della procedura concorsuale può garantire una migliore esitazione del credito, anche mediante eventuali attività sopravvenute nei quattro anni successivi all'apertura della Liquidazione.

B) Partecipazioni societarie e qualifica di imprenditore

- 1- I Sigg. RIMONDI Mauro e Valentino, erano soci al 50% della società SNC Termoidraulica di Rimondi Mauro e Valentino con sede in Bologna Via Nicolò Dell'Arca 44 (p.i.-cf- 04334750371) Già iscritta al REA – con dichiarazione di cessazione attività comunicata alla Camera di Commercio di Bologna in data 28 Dicembre 2018 e definitivamente cancellata dal Registro delle Imprese in data 04/03/2021.
- 2- Gli istanti quindi non sono da considerarsi imprenditori, ma esclusivamente debitori solidali per le obbligazioni contratte e non soddisfatte dalla società estinta

(All. n.2 - Visura Camerale Termoidraulica snc)

C) Sull'Esdebitazione

Ai sensi dell'Art.14-quinqueis L.3/2012 con il Decreto di Apertura emesso dal Giudice equiparato all'atto di pignoramento dispone ai sensi del comma 4, che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma.

Il beneficio della esdebitazione di cui all'art. 14 terdecies della L. 03/2012 di conseguenza è solo eventuale e comunque demandato ad un successivo procedimento da radicarsi nei modi di legge, imponendo al debitore di assolvere agli obblighi di cui all'art.14 -terdecies L.3/2012.

Si intende sottolineare, come i Sigg. Rimondi Valentino e Mauro , Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, il Signor Rimondi Claudio è come detto deceduto e presente in questa procedura esclusivamente quale “de cuius”

Liberati dai debiti, potranno contare su di un reddito sufficiente a garantire una corretta esecuzione



degli impegni assunti per il quadriennio, di reinserirsi a pieno titolo nel contesto socio produttivo, nel pieno rispetto delle norme previste e necessarie per raggiungere il fine ultimo della procedura di liquidazione del patrimonio, e cioè l'Esdebitazione.

D) Beni ed utilità sopravvenute nel quadriennio

Trattandosi di piano di Liquidazione, ai sensi dell'art.14 undecies, L.3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti, nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione del piano.

I debitori, resi edotti di quanto precede, hanno dichiarato che intendono comunque avvalersi della procedura di liquidazione dei beni in quanto la ritiene una modalità organica e meno onerosa per assolvere ai loro debiti, seppur parzialmente, nei confronti dei creditori.

ESPONGONO

1) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'PRECEDENTEMENTE SVOLTE

Dichiarava il Sig. Rimondi Claudio

attualmente presente e citato nella presente domanda quale "De Cuius"

Ho sempre lavorato fin dalla giovinezza, quale Artigiano, ed attualmente sono pensionato

Nell'anno 1992 ho acquistato in comproprietà, con la mia defunta Moglie MIRELLA Valeria, un appartamento in Via Nicolò dell'Arca 44 – Bologna dove tuttora risiedo assieme a mio figlio Rimondi Mauro

(All.n. 3 – Rogito di Acquisto)



Nel Giugno 2009, in conseguenza della morte di mia moglie ho ereditato assieme ai miei figli Rimondi Mauro e Valentino la quota di proprietà della defunta

(All.n. 4 – Atto di successione)

Attualmente possiedo la quota di 4/6 del suddetto immobile mentre i due figli sopracitati rispettivamente la quota di 1/6 ciascuno

(All. n. 5 – Estratto Agenzia del Territorio)

Nel 2015, i miei due figli titolari della Società “ Termoidraulica Rimondi s.n.c di Rimondi Mauro e Valentino” con sede in Bologna Via Beroaldo n.28/B, successivamente in Via N. Dell’Arca 44 – oggi cancellata dal registro delle imprese, in data 22 settembre 2015 sottoscrivevano con UNICREDIT S.p.A un mutuo Ipotecario della durata di 15 anni di euro 50.000,00 ad un tasso del 5,800% Trimestrale con iscrizione di ipoteca sull’abitazione di Via Niccolò dell’Arca fino a concorrenza di euro 100.000,00

Ovviamente ho aderito alla iscrizione ipoteca a soli fini di solidarietà parentale,

(All.n. 6 – Contratto di Mutuo)

Dichiara il Sig. RIMONDI Mauro

Fino dal 1997 lavoravo come collaboratore impresa familiare nella ditta di termoidraulica di mio Padre Claudio Rimondi.

Quando mio padre è andato in pensione, assieme a mio fratello Valentino , abbiamo costituito la ditta “ Termoidraulica Rimondi snc di Rimondi Mauro e Valentino con sede in Via Nicolò dell’Arca 44 Cap.Soc. euro 7.746,85 con P.I – C.F 04334750371 -Rea n.BO - 385937

Abbiamo lavorato fino al 2018 quando in data 28 dicembre abbiamo cessato ogni attività cancellando la partita iva., ho quindi cominciato a lavorare come lavoratore dipendente,



dalla fine del 2018 come interinale e dal Febbraio 2019 assunto a tempo indeterminato dalla ditta Ferretti Impianti di Granarolo Emilia

(All.n. 7 – Contratto di Lavoro – Mauro)

Dichiara il Sig RIMONDI Valentino

Sostanzialmente la mia situazione è speculare a quella di mio fratello Mauro ,

Fino dal 1997 lavoravo come collaboratore impresa familiare nella ditta di termoidraulica di mio Padre Claudio Rimondi.

Quando mio padre è andato in pensione, assieme a mio fratello Mauro , abbiamo costituito la ditta “ Termoidraulica Rimondi snc di Rimondi Mauro e Valentino con sede in Via Nicolò dell’Arca 44 Cap.Soc. euro 7.746,85 con P.I – C.F 04334750371 -Rea n.BO -385937

Abbiamo lavorato fino al 2018 quando in data 28 dicembre abbiamo cessato ogni attività cancellando la partita iva.

Ho quindi cominciato a lavorare come lavoratore dipendente, dalla fine del 2018 come interinale e nel 2019 assunto a tempo indeterminato dalla ditta Burnelli e Parmeggiani

(All.n. 8 – Contratto di Lavoro- Valentino)

In data 3 Febbraio 2021 con atto Notaio Monica Cioffi abbiamo sciolto anticipatamente la stessa chiedendo la cancellazione dal Registro delle Imprese.

%1) SULLE RAGIONI DELL’INCAPACITA DEI RICORRENTI AD ADEMPIERE ALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI

Dichiarava il Signor RIMONDI **Claudio “De Cuius”**

Le difficoltà finanziarie della società dei miei figli e la successiva cessazione della stessa, mi hanno reso solidale nel debito residuo di oltre 118.000,00 di cui al contratto di Mutuo come



sopra indicato, e dei finanziamenti di seguito riportati, sempre e solo esclusivamente per solidarietà parentale Al fine di aiutare i figli e nel tentativo di contribuire nella continuità aziendale della ditta dei Figli Termoidraulica di Rimondi Mauro e Rimondi Valentino SNC ho acceso un contratto di cessione del quinto, con la Banca BNL Paribas.

(All.n. 9 - Contratto di cessione del quinto)

Dichiarano il Sigg. RIMONDI Mauro e Valentino

La ditta SNC inizialmente, anche grazie alla precedente attività di nostro Padre Claudio, aveva molto lavoro e buona redditività

Ma a fare tempo dal 2010 l'inizio della crisi, l'insolvenza di molti clienti cominciarono a pesare sulla situazione finanziaria della nostra piccola azienda.

Subimmo ripetuti furti che ci costrinsero a rinnovare le attrezzature, un incidente che rese inutilizzabile il furgone, la crisi edilizia del 2012 fece gravemente peggiorare la situazione.

Nel 2014 chiedemmo un primo Mutuo poi inglobato dal presente, dando in garanzia l'unico bene immobiliare, l'immobile di proprietà dei nostri genitori in Via Nicolò dell'Arca, cui ci era in quota parte per 1/6 cadauno, era pervenuta per successione (vedi (all.n.4)

Nel 2018, non potendo più continuare l'attività, indebitata per il Mutuo e per pendenze fiscali, come detto abbiamo cessato l'attività d'impresa cercando e trovando lavoro come lavoratori dipendenti

**%1) SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE E SUGLI ATTI DI
DISPOSIZIONE DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.**

Sigg. **RIMONDI Mauro e Valentino**

Non ci sono stati atti dispositivi da parte Sig.Rimondi Mauro e Valentino e dalla SNC negli ultimi 5 anni. Esistono gli atti precetto per entrambi i soci e per la società Termoidraulica snc



del consorzio idraulico CILA

(All. n. 10 – Atto di Precetto)

%1) ELENCO SPESE CORRENTI DI SOSTENTAMENTO

La norma di cui alla legge 3/2012 nulla indica nella quantificazione del minimo vitale indisponibile, se non nel definire che lo stesso debba essere valutato in maniera idonea a garantire un dignitoso tenore di vita

Una indicazione congruente seppur non completamente pertinente alla posizione in oggetto, in quanto riferita al debitore INCAPIENTE la rileviamo nell'_ integrazione della L.3/2012 è intervenuta La legge n.176/2020 del 18 Dicembre 2020, di cui all'Art. 14 - quaterdecies al comma 2 , in merito al debitore incapiente, la quale testualmente recita:

la valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159

Fermo restando che la determinazione del “Minimo Vitale Indisponibile è di assoluta ed esclusiva competenza del Giudice indicandola dell'eventuale decreto di apertura

Che al debitore è fatto esclusivamente obbligo di indicare per aggregati le spese mensili, nel considerare il “Dignitoso” tenore di vita, si è considerata l' effettiva esigenze della persona per aggregati, limite oltre il quale non si può obbiettivamente scendere

Al debitore è fatto esclusivamente obbligo di indicare per aggregati le spese mensili, nel considerare



il “Dignitoso” tenore di vita, si è considerata l’ effettiva esigenze della persona per aggregati, limite oltre il quale non si può obbiettivamente scendere

A) RIMONDI MAURO

Attualmente il Sig. Rimondi Mauro Single, vive nell’abitazione di cui è comproprietario, dove viveva anche il Padre Claudio deceduto, (e messa a disposizione dei creditori concorsuali) con redditi da lavoro dipendente strettamente sufficiente a mantenere anche un solo mero dignitoso tenore di vita

(All.n. 11- Residenza Mauro)

Alimentari	Euro 350,00
Non Alimentari	200,00
Utenze e condominiali	120,00
Igiene personale e pulizia casa	170,00
Sanità/Ticket	130,00
Trasporti	150,00
Comunicazioni e Telefoniche	30,00
Assicurazioni	120,00
Tempo libero	110,00
Imprevisti	120,00
Totale Spesa Mensile	1.500,00

(All. n. 12 – A- B -Dichiarazione dei redditi Rimondi Mauro)



B) RIMONDI VALENTINO

Attualmente in Sig. Rimondi Valentino, separato in regime di separazione dei beni, e convivente con Vicarelli Martina , lavoratore dipendente

(All.n. 13 – Certificato Residenza e Stato di Famiglia)

Vivono in affitto in Imola Via 2 Giugno n.12 dispone di redditi strettamente necessari a mantenere anche solo un dignitoso tenore di vita

(All.n. 14 – Contratto di Affitto)

Alimentari	Euro 500,00
Non Alimentari	450,00
Utenze e condominiali	220,00
Igiene personale e pulizia casa	200,00
Sanità/Ticket	180,00
Trasporti	150,00
Comunicazioni e Telefoniche	60,00
Assicurazioni	120,00
Tempo libero	210,00
Imprevisti	250,00
Affitto	Euro 400,00
Totale Spesa Mensile	EURO 2.740,00

(All.n. 15 – A – B – C -Dichiarazione dei redditi Rimondi Valentino e Vicarelli Martina

%1) ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DEGLI IMPORTI



A) RIMONDI CLAUDIO (DE CUIUS)

Euro 168.813,01

DEBITI

1) Prededuzione

Euro 5.611,82

Compenso OCC Si fa riferimento al Compenso del Gestore della Crisi L'importo comprende altresì il compenso per l'assistenza nella fase di liquidazione finalizzata al perfezionamento delle vendite e distribuzione del ricavato e per il quale si auspica la conferma del Dott.ssa Laura SANTAGADA	Euro 4.611,82
---	---------------

(All.n.16 – Preventivo OCC)

Compenso Advisor Battistini Gilberto euro 500,00 Avvocato Pacilio Giovanni euro 500,00	Euro 1.000,00
---	---------------

2) Privilegiati

Euro 132.136,19

Fideiussione e Mutuo solidale con i figli Valentino e Mauro euro Euro 132.136,19 /ex Unicredit.spa) q	Euro 132.136,19
--	-----------------

3) Chirografari

Euro 31.065,00

Cessione del quinto BNL Findomestic Paribas	Euro 31.065,00
---	----------------

La posizione debitoria è provvisoria in quanto si tratta di situazione dinamica e suscettibile di



modificazione nel periodo.

B) RIMONDI MAURO

Euro 26.228,02

1) Prededuzione

Euro 2.578,74

Compenso Organismo Composizione della Crisi	Euro 1.578,74
Advisor Dott. Gilberto Battistini	Euro 1.000,00

Trattasi del compenso per l'OCC/ODCEC di Bologna e dell'Advisor

Tali passività sono definite in accordo con il debitore, in particolare, con specifico riferimento all'OCC, si precisa che è stato determinato in funzione di quanto indicato dai parametri dell'art.16 L.3/2012 ed in linea con la consuetudine in uso presso il tribunale di Bologna (applicazione della percentuale massima dell'attivo realizzato e minima al passivo) ma operando una riduzione nella misura del massima del 40% sul compenso in considerazione del caso specifico del ricorrente.

(All.n. 17 - Preventivo OCC)

ADE Riscossione	Euro 6.889,56
INPS	Euro 14.949,01
Comune di Bologna	Euro 1.810,71
TOTALE DEBITI FISCALI	Euro 23.649,28

**La posizione debitoria è provvisoria in quanto si tratta di situazione dinamica e suscettibile di
modificazione nel periodo.**

C) RIMONDI VALENTINO

Euro 34.433,09



1) Prededuzione**Euro 2.750,68**

Compenso Organismo Composizione della Crisi	Euro 1.750,68
Advisor Dott. Gilberto Battistini	Euro 1.000,00

Trattasi del compenso per l'OCC/ODCEC di Bologna e dell'Advisor

Tali passività sono definite in accordo con il debitore, in particolare, con specifico riferimento all'OCC, si precisa che è stato determinato in funzione di quanto indicato dai parametri dell'art.16 L.3/2012 ed in linea con la consuetudine in uso presso il tribunale di Bologna (applicazione della percentuale massima dell'attivo realizzato e minima al passivo) ma operando una riduzione nella misura del massimo del 40% sul compenso in considerazione del caso specifico del ricorrente.

(All.n. 18 – Preventivo OCC)

2) Fiscali**Euro 31.682,41**

ADE Riscossione	Euro 10.467,59
INPS	Euro 16.168,93
DoBANK	Euro 5.045,89

La posizione debitoria è provvisoria in quanto si tratta di situazione dinamica e suscettibile di modificazione nel periodo.

D) TERMOIDRAULICA SNC**Euro 6.789,12**

1) Privilegiati/Fiscali/Chirografari

ADE Riscossione	Euro 2.134,72
Precetto Cila	Euro 2.758,61
Linde Gas	Euro 1.894,79

La posizione debitoria è provvisoria in quanto si tratta di situazione dinamica e suscettibile di modificazione nel periodo.

RICONGIUNZIONE TOTALE POSIZIONI DEBITORIE

Rimondi Claudio (De Cuius)	Euro 168.813,01
Rimondi Mauro	Euro 26.228,02
Rimondi Valentino	Euro 34.433,09
Termoidraulica snc – Cancellata registro imprese	Euro 6.789,12

%1) ELENCO DEI BENI DI PROPRIETA' DEI RICORRENTI



ATTIVITA'

Euro 93.000,00

complessivi - Mauro -Valentino – Eredità De Cuius Padre Claudio- Termoidraulica SNC

Catasto dei Fabbricati Visura per soggetto Comune di Bologna

Foglio 115 Part.280 Sub.21 Cat. A/4 Classe 4 Consistenza 4 Vani Superficie Catastale

Totale 67 mq escluse aree scoperte 64 mq Rendita Euro 444,15 Piano Terra

Ipotecche e privilegi insistenti

Ipoteca di 1° Grado Unicredit Banca

(All.n. 19 – Perizia Immobiliare)

I mobili ed arredi presenti nell'abitazione sono di valore modesto ed influente pertanto si richiede di escluderli dall'attivo

A) RIMONDI MAURO

Euro 46.500,00

Il Debitore Sig. Rimondi Mauro dopo accettazione eredità , possiede la quota 3/6 L'abitazione di Via Niccolò dell'Arca 44 - Bologna Valutata come da perizia in Euro 93.000,00	Euro 46.500,00
---	----------------

B) RIMONDI VALENTINO

Euro 46.500,00



Il Debitore Sig. Rimondi Valentino dopo accettazione eredità possiede la quota 3/6 L'abitazione di Via Niccolò dell'Arca 44 - Bologna Valutata come da perizia in Euro 93.000,00	Euro 46.500,00
---	----------------

C) termoidraulica snc

Non possiede valori significativi come da bilancio di scioglimento

TOTALE ATTIVO messo a disposizione	Euro 93.000,00
---	-----------------------

%1) PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Dopo avere delineato i presupposti per l'ammissione alla procedura, con l'obiettivo di raggiungere il componimento della crisi finanziaria del debitore, con formule e modalità operative che siano le più efficienti e convenienti per il ceto creditorio, nel rispetto della legge e dei diritti dei creditori, si procede ad illustrare la presente proposta di piano di risoluzione della crisi da sovraindebitamento che i Sig, Mauro, Valentino intendono sottoporre.

La proposta presentata si basa sullo schema liquidatorio con cessione dei beni, da dismettere in un orizzonte temporale di anni 2

Essendo i ricorrenti Sigg. Rimondi Mauro e Valentino , in conseguenza dell'accettazione ereditaria del De Cuius Padre Rimondi Claudio, ciascuno rispettivamente comproprietari di 3/6 dell'unità immobiliare, gli stessi , si rendono di conseguenza disponibili a mettere a disposizione della procedura e dei creditori tutti , l'intera proprietà immobiliare come in precedenza meglio descritta



TOTALE ATTIVO REALIZZATO	EURO 93.000,00
---------------------------------	-----------------------

%1) RIPARTIZIONE DELL' ATTIVO

Con il ricavato della vendita dell'immobile alle condizioni sopra riportate:

si intendono soddisfare il

- 100% delle spese prededucibili
- Il residuo agli altri creditori così come suggerito ma che sarà previsto dal Piano e dal programma di Liquidazione redatto dal Liquidatore nominato dal Tribunale.

Ovviamente, le stime e i tempi di presumibile soddisfazione dei creditori, al pari della soddisfazione ,nei termini sopra indicati, pur essendo frutto di una valutazione ponderata, dovranno intendersi come indicativi, essendo comunque imprescindibilmente legati e dipendenti dall'andamento della liquidazione del cespite costituente l'attivo del piano

Sarà necessaria la nomina di un liquidatore che procederà alla cessione degli immobili nei tempi e nei modi previsti dal piano conformemente al programma di vendita.

Le procedure di vendita saranno trasparenti e tali da consentire attraverso l'adozione di idonee forme di pubblicità il raggiungimento del valore dell'attivo in precedenza indicato.

Tali vendite saranno poste in essere sotto la vigilanza degli Organi della Procedura ,con le modalità che saranno dagli stessi ritenute più convenienti per il ceto creditorio

Ad ogni modo tali vendite saranno poste in essere con le modalità che consentano l'effetto purgativo delle formalità pregiudizievoli iscritte e trascritte, dell'immobile

Per la maggior tutela del ceto creditorio, le cessioni potranno essere effettuate dal liquidatore, solo previa autorizzazione del Giudice su parere favorevole dell'OCC

I crediti precedenti all'ammissione del piano, ma di cui si ignora l'esistenza, saranno liquidati nella misura massima del ricavato messo a disposizione, potendosi di conseguenza ridurre le predette



percentuali che, nel caso saranno ricalcolate in modo da garantire il maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati rispetto ai chirografari.

Laddove pervengono ulteriori attività e/o entrate nel corso del quadriennio, le stesse verranno messe a disposizione del liquidatore, e liquidate con i parametri precedentemente descritti.

Sarà necessaria la nomina di un liquidatore che procederà all' esecuzione del piano

%1) CONSIDERAZIONI FINALI

Il palinsesto legislativo della l.3/2012, seppur chiaro nei suoi intenti e cioè di favorire il reinserimento del debitore incolpevole nel processo produttivo, è pur carente nelle disposizioni esecutive e non sufficientemente chiaro nell'identificare i limiti temporali verso cui è necessario estendere l'indagine conoscitiva.

Il limite di 5 anni richiesto per gli unici due elementi sostanziali necessari a verificare il precedente accesso a una delle procedure previste dalla L.3/2012 e per la verifica dell'assenza di atti di segregazione e/o sottrazione del patrimonio alla massa creditoria, pare essere il limite che il legislatore ha voluto indicare.

Nella posizione dell' Istante nel corso delle verifiche complete e puntuali si è comunque evidenziato una sostanziale correttezza e l'inesistenza di atti di segregazione del patrimonio., e di Dolo/Colpa Grave

Trattandosi di piano di Liquidazione, ai sensi dell'art.14 undecies, L.3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti, come già in precedenza citato, nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione del piano.

%1) I PRESUPPOSTI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA



Il fine ultimo della norma è quindi quello di liberare il debitore dai propri debiti il cosiddetto “CRAM DOWN” e permettergli attraverso il “FRESH START” l’opportunità di reinserirsi nel contesto socio produttivo per ottenere il fine ultimo della procedura, la definitiva esdebitazione a condizione che abbia rispettato quanto esplicitamente previsto dall’ Art. 14 .- terdecies (Esdebitazione).

E’ quindi in un successivo momento rispetto all’apertura della liquidazione del Patrimonio che verrà valutato ed avrà rilevanza il comportamento corretto e meritevole del soggetto sovraindebitato a cui è stata concessa la “Second Live”

La procedura della liquidazione del patrimonio, di per sé persegue unicamente l’obiettivo della cessione integrale dei beni del debitore alla massa dei creditori concorsuali, senza riconoscere alcun sostanziale beneficio al debitore, se non nel caso in cui a quest’ultimo venga concessa l’esdebitazione

%1) GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

L’attendibilità dei dati e della completezza della domanda del ricorrente è confermata nella relazione ex art.9 L. 3/2012 redatta dalla Dott.ssa Laura Santagada

(All.n. 20 - Relazione Gestore)

%1) RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE

I ricorrenti si riservano, nella massa dei creditori, di apportare eventuali modifiche, integrazioni o correzioni ai sensi dell’art.9 comma 3-ter L. n.3/2012.

%1) CONCLUSIONI

In base a quanto sopra descritto I Sigg. RIMONDI Claudio , Mauro e Valentino , soggetti in stato



di crisi in quanto insolventi, depositano il piano che prevede la soddisfazione dei crediti mediante liquidazione dei beni.

Trattandosi di piano di Liquidazione, ai sensi dell'art.14undecies, L.3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti, come già in precedenza citato, nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione del piano.

L'Advisor Dott. Gilberto Battistini ha fatto presente ai debitori che il beneficio della esdebitazione di cui all'art. 14 terdecies della L. 03/2012 è solo eventuale e comunque demandato ad un successivo ed eventuale procedimento da radicarsi nei modi di legge.

I debitori, resi edotti di quanto precede, hanno dichiarato che intendono comunque avvalersi della procedura di liquidazione dei beni in quanto la ritengono una modalità organica e meno onerosa per assolvere ai loro debiti, seppur parzialmente, nei confronti dei creditori.

Si richiede all'Ill.mo Giudice Delegato, di autorizzare il Debitore Rimondi Mauro a restare presso l'abitazione di residenza fino al momento del decreto di trasferimento

Alla luce di quanto esposto, i Sigg. RIMONDI ,Mauro e Valentino

CHIEDONO

all'Ill.mo Tribunale adito:

- di dichiarare l'apertura della la procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.14-ter della L. n. 3/2012
- di nominare, ai sensi dell'Art. 14quinques, comma uno, L. 3/2012 un Liquidatore dei beni
- di fissare il limite al mantenimento e sostentamento del



- a) Sig. **Rimondi Mauro** nell'importo di Euro 1.500,00 mensili o nella diversa misura ritenuta congrua
- b) Sig. **Rimondi Valentino** nell'importo di Euro 2.740,00 mensili o nella diversa misura ritenuta congrua
- di fissare nel termine di quattro anni il tempo di esecuzione e della liquidazione ai fini degli artt. 14undecies e 14terdecies della L. 3/2012.
- ordinare la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti a cura del liquidatore

Si produce copia della seguente documentazione:

allegati

- 1- Accettazione
- 2- Visura Camerale Termoidraulica snc
- 3- Rogito acquisto
- 4- Atto di successione
- 5- Estratto agenzia del territorio
- 6- Contratto di mutuo
- 7- Contratto di lavoro Mauro
- 8- Contratto di lavoro Valentino
- 9- Contratto cessione del quinto
- 10- Atto di precetto
- 11- Residenza Mauro
- 12- Dichiarazione dei redditi Rimondi Mauro 2020



12.A- Redditi 2019

12.B- Redditi 2018

13- Certificato Residenza e stato di Famiglia

14- Contratto di Affitto

15- Dichiarazione dei redditi Rimondi Valentino 2020

15.A – Redditi 2019

15.B- Redditi 2018

15.C- Redditi Vicarelli Martina

16- Preventivo OCC Claudio

17- Preventivo OCC Mauro

18- Preventivo OCC Valentino

19- Perizia Immobiliare

20- Relazione Gestore della Crisi

Bologna li 31 Maggio 2022

I Debitori

Rimondi Mauro

Rimondi Valentino

